Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'8 LUGLIO 2013, N. 28948: L'ENPA (Ente nazionale Protezione Animali) è legittimato a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408, comma secondo, cod. proc. pen. poiché va considerato persona offesa dei delitti contro il sentimento degli animali e della contravvenzione prevista dall'art. 727 cod. pen.

«*L'ENPA è legittimato a ricevere l'avviso ex art. 408, comma secondo, cod. proc. pen. poiché va considerato persona offesa dei delitti contro il sentimento degli animali e della contravvenzione prevista dall'art. 727 cod. pen. indipendentemente dalla emanazione del D.M. previsto dall'art. 19 quater L.20 luglio 2004 n.189.* »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

28948/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

TA

Camera di Consiglio
dell'11.6.2013

Composta da

Dott. Claudia	Squassoni	Presidente
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere rel.
Dott. Luigi	Marini	Consigliere
Dott. Gustavo	Andreazza	Consigliere
Dott. Alessandro M.	Andronio	Consigliere

Sentenza
N. 1434

Registro Generale
N.38373/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ente Nazionale Protezione Animali

avverso il decreto del 20.12.2011
del GIP del Tribunale di Vicenza

nei confronti di:

1)Cima Giovanni nato il 16.3.1951

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano

lette le conclusioni del P.G., M. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmettersi gli atti al Procuratore Repubblica Vicenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 20.12.2011 il GIP del Tribunale di Vicenza, in accoglimento della richiesta del P.M., disponeva l'archiviazione del procedimento n.6851/10 R.G.N.R. nei confronti di Gianni Ciman, indagato per il reato di cui all'art.727 co.2 c.p.

2. Ricorre per cassazione l'Ente Nazionale Protezione Animali, in persona del Presidente pro tempore, denunciando la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza.
Con atto depositato in data 8 aprile 2011 l'Ente aveva dichiarato di voler intervenire nel procedimento penale n.6851/10 nei confronti di Gianni Ciman, al fine di esercitare i diritti e le facoltà attribuite ex lege alla persona offesa del reato.
Nell'atto di intervento era stato chiesto espressamente di essere avvisato in caso di archiviazione, per cui l'omesso avviso determina la nullità insanabile ex art.127 c.p.p. del decreto .
Il decreto era stato infine comunicato, tramite fax, all'associazione Enpa in data 24.1.2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, che abbia manifestato la volontà di esserne informata, lede il diritto di quest'ultima di proporre opposizione ai sensi del comma 3 dell'art.408 c.p.p., sicchè il successivo decreto di archiviazione è affetto da nullità ed è ricorribile in cassazione, stante l'identità della "ratio" normativa con l'ipotesi dell'art.409 stesso codice avverso l'ordinanza di archiviazione disposta dal giudice per le indagini preliminari all'esito dell'udienza camerale in assenza dell'avviso alle parti ed alle altre persone interessate prescritto dall'art.127 c.p.p. (cfr.Cass.pen.sez.3 n.4512 del 15.12.1995).
L'omesso avviso quindi, violando il principio del contraddittorio, determina la nullità del provvedimento impugnato.

3. Con l'atto di intervento ex artt.91-93 c.p.p., depositato presso la Procura della Repubblica di Vicenza, l'ENPA chiedeva "espressamente di essere avvisati in caso di archiviazione".
Agli atti non risultano effettuati avvisi, per cui si è verificata la denunciata nullità.

4. Il ricorso deve, poi, ritenersi tempestivo, non emergendo che l'Ente ricorrente abbia avuto conoscenza del provvedimento prima del fax trasmesso in data 24.1.2012 (cfr.ricorso).
L'art.585 comma 1 c.p.p. prevede, invero, che il termine per proporre impugnazione per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio è di giorni 15; tale termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza (per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti), oppure dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dal giudice per il deposito, o, infine, dalla data della notifica ovvero dalla data di conoscenza effettiva del provvedimento.
Ha più volte affermato questa Corte che "in tema di ricorso per cassazione della persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso "de plano" senza che sia stato dato il doveroso avviso della richiesta di archiviazione formulato dal P.M. ai fini della decorrenza del termine di 15 giorni per impugnare vale il momento in cui il soggetto, cui spetta il relativo diritto, acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento di archiviazione "(cfr.Cass.pen.sez.6 n.37905 del 10.6.2004); conf.Cass.pen.sez.2 n.28613 del 26.6.2007).

5. Infine, quanto alla legittimazione del ricorrente, questa Sezione, con la sentenza n.34095 del 12.5.2006, ha già avuto modo di affermare che l'ENPA è legittimato a ricevere l'avviso ex art.408, comma secondo, cod.proc. pen. "poiché va considerato persona offesa dei delitti contro il sentimento degli animali e della contravvenzione prevista dall'art.727 cod.pen. indipendentemente dalla emanazione del D.M. previsto dall'art.19 quater L.20 luglio 2004 n.189".

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
Così deciso in Roma l'11.6.2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL - 8 LUG 2013
IL CANCELLIERE
Luana Mariani